

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 2849, 3052, 3406 e 3693-A

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE CAPONI)

Comunicata alla Presidenza il 9 aprile 1999

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importanti (n. 2849)

d’iniziativa del senatore MANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1997

Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile (n. 3052)

d’iniziativa del senatore PIERONI ed altri

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 1998

Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza
l'impiego di manodopera minorile (n. 3406)

d'iniziativa della senatrice FIORILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1998

Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati
senza l'utilizzo di manodopera minorile (n. 3693)

d'iniziativa dei senatori DE LUCA Athos e PIERONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1998

INDICE

Relazione	Pag. 4
Pareri:	
– della 1 ^a Commissione permanente	» 7
– della 5 ^a Commissione permanente	» 8
– dell'11 ^a Commissione permanente	» 9
– della Giunta per gli affari delle Comunità Europee	» 10
Testo proposto dalla Commissione	» 11
Disegni di legge:	
– n. 2849, d'iniziativa del senatore Manconi	» 16
– n. 3052, d'iniziativa dei senatori Pieroni ed altri ...	» 17
– n. 3406, d'iniziativa della senatrice Fiorillo	» 23
– n. 3693, d'iniziativa dei senatori De Luca Athos e Pieroni	» 25

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge il Parlamento italiano è chiamato a pronunciarsi in ordine al problema della lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Già nell'aprile scorso la Commissione industria, commercio, turismo aveva approvato una risoluzione che impegnava il Governo a studiare misure idonee a favorire l'importazione e la commercializzazione di tutti quei prodotti la cui fabbricazione e trasformazione non implicasse l'impiego di manodopera infantile e a promuovere l'istituzione di un marchio di qualità sociale, che attestasse il pieno rispetto dei diritti basilari dei lavoratori ed in particolare che i beni importati non fossero stati realizzati attraverso l'impiego di lavoro minorile. Il presente disegno di legge rappresenta perciò un momento di ulteriore sviluppo ed approfondimento di quella tematica, in coerenza con quanto indicato nella risoluzione prima richiamata.

Prima di passare ad esaminare i contenuti del disegno di legge, appaiono opportune alcune considerazioni di carattere generale attorno al problema del lavoro minorile, dello sfruttamento di bambine e bambini impiegati in tenera età, a partire da cinque sei anni, ci dicono le statistiche, per compensi irrisori, in lavori con ritmi ed orari massacranti, in condizioni che nel nostro paese sarebbero giudicate insopportabili anche per gli adulti, in molti casi a rischio della vita. Si tratta di una questione drammatica, ma al tempo stesso complessa e difficile, date le profonde implicazioni dal punto di carattere sociale ed economico, per cui soluzioni semplicistiche o avventate rischiano, non poche volte, di aggravare la situazione.

Le cifre parlano chiaro: secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro e

l'UNICEF sono circa 250 milioni le bambine ed i bambini che lavorano nei cinque continenti; il loro numero è in continuo aumento ed il fenomeno interessa, seppur in proporzioni diverse, sia il Sud che il Nord del mondo. Per comprendere a fondo la qualità di questo fenomeno è indispensabile, all'interno del dato generale, distinguere tra i circa 120 milioni di bambine e bambini tra i 5 ed i 15 anni per i quali il lavoro costituisce la principale ed esclusiva attività quotidiana e quei 130 milioni di piccoli lavoratori per i quali è possibile coniugare il lavoro con la frequenza scolastica. Occorre poi tener conto dei diversi tipi di lavoro praticato, dalle forme più estreme di sfruttamento, quelle dei bambini schiavi, impiegati in molte produzioni nei paesi dell'Asia e dell'Africa, fino al lavoro domestico ed agricolo praticato in ambito familiare, ed assai diffuso anche nel nostro paese: si pensi alla pastorizia e ai tanti pastori bambini.

«Lo sfruttamento del lavoro infantile è al tempo stesso conseguenza e causa della povertà l'investimento in capitale umano sin dalla prima infanzia, tramite l'istruzione e la salute, garantisce ad una società maggiori potenzialità di sviluppo economico e sociale» così recitano le conclusioni della Conferenza internazionale sul lavoro infantile dell'ottobre del 1997. Il lavoro minorile è da un lato causato dalla povertà familiare, non dipende, cioè, dalla ricchezza o dal grado di sviluppo delle nazioni, ma al tempo stesso è causa di povertà ed arretratezza. Nella civilissima Inghilterra (ma si potrebbe prendere ad esempio anche l'Italia, dove si calcola siano oltre 300.000 i bambini lavoratori) stime attendibili indicano che a lavorare sia tra il 15 ed il 26 per cento dei bambini di 11 anni e tra il 36 ed il 66 per

cento di quelli di 15 anni. È evidente che a determinare lo sviluppo e l'allargamento del fenomeno del lavoro minorile non è il livello di ricchezza o sviluppo relativo del paese, ma la redistribuzione della ricchezza all'interno delle classi sociali. Non solo, il lavoro minorile è al tempo stesso causa della povertà: un bambino che inizia a lavorare per tutto il giorno fin dai primi anni di vita sarà, inevitabilmente, un adulto analfabeta, con una salute cagionevole, disoccupato o comunque sottoccupato e non avrà la possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita, il suo destino sarà essere povero.

Ma dietro il lavoro minorile e la povertà ci sono precise responsabilità politiche.

Le cosiddette politiche di aggiustamento strutturale imposte ai paesi del Sud del mondo dal Fondo monetario internazionale stanno causando un impoverimento progressivo di ampie fasce della popolazione mondiale, ed in primo luogo si assiste ad una compressione delle condizioni di vita dei bambini e delle bambine, che rappresentano il futuro di questi paesi, con il risultato di un peggioramento delle prospettive future per questi paesi.

Nel Nord del mondo l'attacco alle conquiste dello stato sociale, in particolare i tagli ai sistemi scolastici, incidendo sulla qualità e sulla disponibilità del servizio, rappresentano un grande incentivo ad entrare nel mondo del lavoro. A fronte di una riduzione dei redditi familiari e dei servizi a loro favore, diviene perciò fondamentale il contributo che bambine e bambini possono assicurare al bilancio domestico: da qui, anche in aree economicamente sviluppate come il Nord-Est d'Italia, i preoccupanti e sempre più estesi fenomeni di abbandono scolastico e di entrata precoce nel mondo del lavoro.

Tutto ciò per sottolineare come il lavoro minorile, l'impiego di bambine e bambini nella fabbricazione di svariati prodotti, non è un fenomeno residuale, un'eredità del passato, destinato ad essere velocemente superato grazie al progresso ed al miglioramento delle condizioni di vita, ma costitui-

sce un elemento permanente di un modello di organizzazione del lavoro fondato sulla ricerca esasperata di flessibilità; e chi è più flessibile, più indifeso e meno tutelato di un lavoratore bambino?

Da questo punto di vista emblematici appaiono i risultati di una indagine condotta presso i datori di lavoro dell'industria del cuoio del Cairo: alla domanda quale sarebbe la loro reazione se esistesse un'interdizione legale ed effettiva al lavoro dei bambini, il 72 per cento ha risposto che continuerebbe ad impiegarli, non solo, ma una percentuale del 78 per cento ha affermato che continuerebbe ad impiegare bambini anche se i loro salari fossero equiparati a quelli degli adulti.

Alle soglie del 2000 se si cerca un lavoratore da impiegare in piccole imprese, che di solito lavorano in subappalto, o nel settore informale, in produzioni a basso livello tecnologico ed uso intenso di manodopera, se si vuole un lavoratore non sindacalizzato, facilmente ricattabile e a buon mercato, nel Sud come nel Nord del mondo si sta parlando di un lavoratore bambino.

Entrando nello specifico dei contenuti del disegno di legge nel testo proposto all'Aula si prevede con l'articolo 1 l'istituzione di un Albo nazionale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di lavoro minorile, intendendo per lavoro minorile qualsiasi attività lavorativa svolta a tempo pieno o parziale da minori soggetti all'obbligo scolastico negli ordinamenti di appartenenza e comunque di età inferiore ai quindici anni. Sempre all'articolo 1 è prevista la istituzione di un marchio di conformità sociale, che le aziende possono apporre sulla confezione dei propri prodotti iscritti all'Albo.

L'adesione a questo Albo, come si precisa all'articolo 2, è volontaria e si ottiene, su richiesta autocertificata da parte dell'azienda, nella quale si dichiara che in nessuna fase della lavorazione del prodotto o dei prodotti per i quali si chiede l'iscrizione all'Albo viene utilizzata manodopera minorile. L'iscrizione all'Albo può riguardare un

singolo prodotto o tutto il complesso della produzione aziendale. Inoltre l'iscrizione all'Albo è automatica per le aziende che siano in possesso di sistemi certificati di gestione della responsabilità sociale, del tipo SA (Social Accountability) 8000, elaborato dal CEP (Council on Economic Priorities), tra le cui prescrizioni è previsto anche il non ricorso al lavoro minorile.

La gestione dell'Albo (articolo 3) è affidata ad un Comitato di sorveglianza, composto da rappresentanti dei Ministeri maggiormente interessati al problema (industria, commercio e artigianato, lavoro e previdenza sociale, commercio estero), delle parti sociali e del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti. A questo Comitato, anche attraverso convenzioni con altri soggetti della Pubblica amministrazione, è affidato il compito di verificare e controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dalle aziende e, attraverso la redazione di una relazione annuale da trasmettere al Parlamento, di rendere pubblici i risultati della propria attività.

Alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione e l'editoria (articolo 4) viene affidato il compito di provvedere a promuovere presso le aziende ed i consumatori l'istituzione dell'Albo e del marchio di qualità sociale. Infine all'artico-

lo 5 si prevede che incentivi finanziari e contributi concessi a valere su fondi pubblici per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane siano subordinati alla presentazione di un'autocertificazione, con la quale l'azienda dichiara di non far ricorso all'utilizzo di manodopera minorile.

Ferma restando la necessità della definizione di un quadro giuridico sovranazionale che individui strumenti vincolanti idonei a garantire la messa al bando dello sfruttamento del lavoro minorile, con questo provvedimento si intende dotare il nostro paese di uno strumento legislativo autonomo che, nel rispetto dei trattati e degli accordi internazionali sottoscritti e fondandosi su principi di volontarietà ed autocertificazione, costituisca un terreno avanzato per una maggior presa di coscienza del problema. Si tratta di un significativo passaggio per l'affermazione di una più alta civiltà del lavoro che, nello specifico terreno della tutela del lavoro minorile, porterebbe il nostro paese all'avanguardia, dotandolo di una legislazione avanzata, che potrebbe svolgere un ruolo di stimolo e fare scuola rispetto a molti altri paesi dell'Europa e dell'Occidente industrializzato.

CAPONI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

sui disegni di legge n. 2849 e n. 3052

25 giugno 1998

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

sul disegno di legge n. 3406

15 luglio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: MUNDI)

sul testo unificato proposto dal relatore e su emendamenti

23 marzo 1999

La Commissione, esaminati il testo unificato e gli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORANDO)

sul testo unificato proposto dal relatore e su emendamenti

30 marzo 1999

La Commissione, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che nell'articolo 6 sia soppressa l'autorizzazione di spesa recata per il 1998 e aggiornato il riferimento al bilancio triennale. Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 5.2, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PARERE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore: DUVA)

sui disegni di legge nn. 2849, 3052 e 3406

17 marzo 1999

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, rilevando l'opportunità di un rafforzamento delle strumentazioni per il controllo e la verifica in ordine alla rispondenza delle dichiarazioni delle aziende alla realtà del ciclo produttivo; a tal fine, potrebbe risultare vantaggioso assicurare un più stretto raccordo fra il Comitato di sorveglianza chiamato a gestire l'Albo nazionale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di lavoro minorile e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, si richiede la pubblicazione del presente parere.

PARERI DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: TAPPARO)

sul disegno di legge n. 3406

23 settembre 1998

Rilevando che la risoluzione del Parlamento europeo del 15 maggio 1997 propone l'introduzione di una clausola sociale nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio nonchè l'elaborazione di una direttiva sull'etichettatura sociale, sul disegno di legge la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole per la parte che prevede il collegamento fra un sistema di autocertificazione e il divieto di pubblicità ingannevole osservando tuttavia l'esigenza di verificare che le disposizioni sui marchi sociali e relativi registri non contrastino con la normativa comunitaria.

La Giunta chiede la pubblicazione del presente parere ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento.

(Estensore: LO CURZIO)

sul disegno di legge n. 3693

10 marzo 1999

Rilevando come gli obiettivi perseguiti dal provvedimento trovino puntuale corrispondenza negli orientamenti espressi dal Parlamento europeo con la risoluzione del 15 maggio 1997 - che propone peraltro l'introduzione di una clausola sociale nell'ambito dell'organizzazione mondiale del commercio nonchè l'elaborazione di una direttiva sull'etichettatura sociale - sul disegno di legge la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole osservando tuttavia l'esigenza di verificare se le disposizioni sui marchi sociali rientrano nel campo di applicazione delle direttive sulle regolamentazioni tecniche, nel qual caso il provvedimento, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 83/189/CEE e dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE, dovrebbe essere notificato alla Commissione europea.

La Giunta chiede la pubblicazione del presente parere, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di lavoro minorile

Articolo 1.

1. La Repubblica italiana, nel rispetto delle convenzioni e dei trattati internazionali vigenti in materia di diritti dei minori e in conformità, in particolare, a quanto previsto dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Convenzione n. 138 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottata a Ginevra il 26 giugno 1973, ratificata ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 157, promuove ogni azione a tutela dei diritti dell'infanzia e dei minori.

2. Al fine di diffondere la conoscenza fra i consumatori italiani dei prodotti commercializzati sul territorio nazionale per i quali non viene utilizzata manodopera minorile durante le fasi di lavorazione dei medesimi, è istituito l'Albo nazionale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di lavoro minorile e delle relative aziende produttrici, di seguito denominato Albo.

3. Ai fini della presente legge si intende per lavoro minorile qualsiasi attività lavorativa svolta a tempo pieno o parziale da minori soggetti all'obbligo scolastico negli ordinamenti dei paesi di appartenenza, e comunque di età inferiore ai quindici anni.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del commercio con

l'estero, istituisce un apposito marchio di conformità sociale, sotto forma di logotipo, che le aziende possono apporre sulla propria produzione o sulla confezione dei propri prodotti iscritti all'Albo, che consenta al consumatore di identificare chiaramente e rapidamente il prodotto ottenuto senza l'impiego di manodopera minorile.

Articolo 2.

1. L'adesione all'Albo è volontaria e si ottiene su richiesta dell'azienda interessata, accompagnata da una dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante, attestante che in nessuna fase della lavorazione del prodotto per il quale è stata richiesta l'iscrizione o dei prodotti dell'azienda, per i quali la stessa è iscritta all'Albo, viene utilizzata manodopera minorile.

2. L'adesione all'Albo è automatica per le aziende che attestino di essere in possesso di sistemi certificati di gestione della responsabilità sociale in materia di lavoro minorile.

3. L'iscrizione all'Albo, in seguito alla richiesta dell'azienda, è immediata e può riguardare un singolo prodotto o l'azienda nel suo complesso, relativamente a tutti i beni prodotti.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata con periodicità biennale. In caso di mancato rinnovo della suddetta dichiarazione, il Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 3 provvede alla cancellazione del prodotto o dell'azienda dall'Albo.

Articolo 3.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato di sorveglianza che gestisce l'Albo ed è composto da:

a) un rappresentante nominato dal Ministro del commercio con l'estero;

b) un rappresentante nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un rappresentante nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

c) quattro rappresentanti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente:

1) del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281;

2) delle associazioni degli industriali e degli artigiani;

3) delle associazioni dei commercianti;

4) delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede a costituire il Comitato di sorveglianza.

3. I componenti del Comitato di sorveglianza non percepiscono alcuna forma di retribuzione per l'attività svolta nel Comitato.

4. La segreteria tecnica del Comitato di sorveglianza è assicurata dalle strutture e dal personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Al Comitato di sorveglianza è affidato il compito, attraverso controlli da effettuare su base campionaria, di verificare la conformità dei processi produttivi alle dichiarazioni di cui all'articolo 2 rese dalle aziende. Nel caso venga accertata la non conformità il Comitato delibera la cancellazione dei prodotti o delle aziende dall'Albo.

6. Al fine di poter realizzare le necessarie verifiche, il Comitato di sorveglianza si avvale di tutti gli strumenti dallo stesso ritenuti idonei, stipulando convenzioni ed accordi non onerosi con altri soggetti della Pubblica amministrazione, competenti in materia di condizioni di lavoro.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato di sorveglianza, è emanato, entro novanta giorni dalla sua costituzione, il regolamento del Comitato stesso.

8. Il Comitato di sorveglianza predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento al Parlamento e al Governo, che ne dà pubblicità.

Articolo 4.

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a pubblicizzare l'istituzione dell'Albo utilizzando le modalità in uso per la pubblicità istituzionale, secondo le indicazioni del Comitato di sorveglianza con particolare riferimento alle finalità del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile e alle procedure per la presentazione delle domande, di cui all'articolo 2, per l'iscrizione all'Albo.

2. I sistemi di pubblicità adottati da parte delle imprese possono fare riferimento al marchio di conformità sociale, di cui al comma 4 dell'articolo 1, solo dopo l'iscrizione all'Albo.

3. È vietata qualsiasi pubblicità falsa od ingannevole, nonchè l'utilizzazione di qualsiasi marchio o logotipo che ingeneri confusione con il marchio istituito dalla presente legge.

Articolo 5.

1. Gli incentivi finanziari ed i contributi concessi a valere su fondi pubblici per favorire investimenti delle imprese italiane all'estero sono subordinati alla presentazione, da parte del soggetto richiedente, di un'autocertificazione avente medesimo contenuto della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1.

Articolo 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire tre miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

DISEGNO DI LEGGE N. 2849

D'INIZIATIVA DEL SENATORE
MANCONI

—

Art. 1.

1. In conformità con l'applicazione degli accordi internazionali e con l'articolo 32 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, è proibita l'importazione e la commercializzazione di prodotti alimentari, materie e prodotti di qualsiasi natura e di qualsiasi origine la cui fabbricazione o trasformazione ha implicato, a qualsiasi stadio, l'impiego di mano d'opera infantile, in violazione degli obblighi di legge e regolamentari vigenti sul territorio della Repubblica in materia di impiego di minori che non hanno assolto l'obbligo scolastico.

Art. 2.

1. Le imprese a carattere commerciale e non, che svolgono una qualsiasi attività nel territorio della Repubblica, importatrici di prodotti alimentari, materie e prodotti di qualsiasi natura e origine, devono certificare, ai sensi del comma 2, che i beni impor-

tati non comportano, a nessuno stadio della loro fabbricazione o della loro trasformazione, l'impiego di mano d'opera infantile in contrasto con le disposizioni vigenti e gli accordi internazionali in materia di impiego di minori che non hanno assolto gli obblighi scolastici.

2. Il Ministro del commercio con l'estero, di intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità di certificazione dei prodotti importati di cui al comma 1.

3. In attesa della entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque importa o commercializza prodotti alimentari, materie e prodotti di varia natura ed origine, fabbricati all'estero, deve autocertificare che tali prodotti non hanno implicato, durante la loro fabbricazione o trasformazione, l'impiego di mano d'opera infantile.

Art. 3.

1. I responsabili delle società di cui all'articolo 2, comma 1, che violano le disposizioni della presente legge, o che cercano di introdurre o commercializzare fraudolentemente in Italia prodotti privi della certificazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono puniti con una pena da due a tre anni di reclusione e con una multa da lire 300 a lire 500 milioni. In caso di recidiva la pena e la multa sono raddoppiate e la licenza commerciale è definitivamente revocata.

DISEGNO DI LEGGE N. 3052

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
PIERONI ED ALTRI

Art. 1.

*(Istituzione del certificato dei prodotti
privi di lavoro minorile)*

1. È istituito il certificato dei prodotti privi di lavoro minorile, di seguito denominato «certificato», al fine di identificare i prodotti ottenuti senza impiego di manodopera minorile.

2. Ai fini della presente legge per lavoro minorile si intende qualsiasi attività lavorativa svolta a tempo pieno o parziale da minori soggetti all'obbligo scolastico, e comunque di età inferiore ad anni quattordici.

3. Il certificato è accompagnato dalla documentazione che definisce le caratteristiche merceologiche del prodotto.

4. Sulla confezione del prodotto per il quale, ai sensi della presente legge, è stato richiesto e ottenuto il certificato, è applicato un marchio che consente al consumatore di identificare chiaramente e rapidamente quel prodotto, come prodotto ottenuto senza impiego di manodopera minorile.

Art. 2.

*(Protocollo di adesione per il certificato dei
prodotti privi di lavoro minorile)*

1. Le imprese che intendono commercializzare sul territorio italiano un prodotto garantito dal marchio di cui alla presente legge, conseguono il certificato attraverso il deposito, presso la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 4, di un protocollo di

adesione e attraverso il versamento di una quota al fondo di autofinanziamento di cui all'articolo 3, secondo le modalità ivi indicate.

2. Il protocollo di adesione contiene la dichiarazione dell'impresa richiedente che non viene utilizzata manodopera minorile durante le fasi di raccolta, produzione, trasformazione e lavorazione del prodotto per il quale è richiesto il certificato.

3. Il protocollo di adesione è sottoscritto anche da eventuali filiali della richiedente, da appaltatori, subappaltatori, operatori per conto terzi, nonché dall'importatore del prodotto sul mercato italiano.

4. Al momento della sottoscrizione del protocollo di adesione le imprese interessate si impegnano a collaborare con la Commissione di cui all'articolo 4 nell'accertamento della sussistenza delle condizioni per l'attribuzione del certificato e del diritto all'uso del marchio di cui alla presente legge, e a consentire l'accesso per le verifiche e le ispezioni di cui ai commi 4 e 8 dell'articolo 7.

5. Il protocollo di adesione è depositato presso la Commissione di cui all'articolo 4 entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si intende ottenere il certificato e far uso del marchio di cui alla presente legge.

6. Le imprese che in seguito alla sottoscrizione del protocollo di adesione conseguono il certificato, si impegnano a dichiarare entro il 31 dicembre di ciascun anno la sussistenza delle condizioni attestata nel protocollo di adesione, pena la decadenza del certificato e l'inibizione dell'uso del corrispondente marchio. Qualsiasi variazione delle condizioni attestata nel protocollo di adesione deve essere comunicata immediatamente alla Commissione di cui all'articolo 4.

7. Il certificato può essere richiesto anche per prodotti interamente lavorati nell'ambito del territorio nazionale. Per la sua attribuzione è comunque valido quanto stabilito dalla presente legge.

Art. 3.

(Fondo di autofinanziamento del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile)

1. È istituito presso la Commissione di cui all'articolo 4 il fondo di autofinanziamento del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile, di seguito denominato «fondo».

2. Le imprese che sottoscrivono il protocollo di adesione di cui all'articolo 2 si impegnano a versare nel fondo una quota dei ricavi delle vendite del prodotto sul mercato nazionale pari allo 0,4 per cento nel primo anno di esercizio, e dello 0,2 per cento per gli esercizi successivi. Il versamento è effettuato entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'esercizio in questione, secondo le modalità stabilite dalla Commissione di cui all'articolo 4 e inserite nel protocollo di adesione di cui all'articolo 2.

3. All'atto del deposito del protocollo di adesione di cui all'articolo 2, le imprese interessate versano nel fondo, a titolo di anticipo, una somma pari al ricavo delle vendite di 1000 pezzi del prodotto per cui è richiesto il certificato, e comunque per un ammontare non superiore a lire tre milioni.

Art. 4.

(Istituzione della Commissione per la certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, presso la Presidenza del Consiglio, la Commissione per la certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

3. La Commissione rilascia il certificato alle imprese richiedenti, secondo le moda-

lità indicate all'articolo 2, e vigila sul rispetto delle condizioni dichiarate nel protocollo di adesione.

Art. 5.

(Composizione della Commissione per la certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile)

1. La Commissione è organo collegiale composto da:

a) tre membri, tra cui il presidente, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza in materia di diritti dell'infanzia e relazioni internazionali, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni;

b) un rappresentante nominato dal Ministro del commercio con l'estero;

c) un rappresentante nominato dal Ministro degli affari esteri;

d) un rappresentante nominato dal Ministro per la solidarietà sociale;

e) un rappresentante nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) un rappresentante nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

g) un rappresentante nominato dal Ministro della pubblica istruzione;

h) un rappresentante nominato dal Ministro della sanità.

2. Qualora i Ministri interessati non provvedano entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 4 alla nomina dei propri rappresentanti, la Commissione inizia ad operare ai fini istituzionali anche solo con i membri di cui alla lettera a) del comma 1.

3. I membri di cui alla lettera a) del comma 1 per tutta la durata dell'incarico non possono esercitare, a pena di decaden-

za, alcuna attività professionale o di consulenza, nè essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire cariche elettive.

4. All'atto dell'accettazione della nomina i membri di cui alla lettera *a)* del comma 1 sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

5. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente la quota dell'80 per cento della retribuzione spettante al primo presidente della Corte di Cassazione. Agli altri membri di cui alla lettera *a)* del comma 1 compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate con il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 6, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.

6. I membri della Commissione di cui alle lettere *b), c), d), e), f), g), h)* del comma 1 sono dipendenti delle amministrazioni di provenienza. Ad essi compete un gettone di presenza stabilito dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 6.

7. Ciascun commissario di cui al comma 1 resta in carica cinque anni e non può essere nominato per più di due volte consecutive.

8. In caso di dimissioni, impedimento, decadenza o morte del presidente della Commissione, decade il mandato dell'intera Commissione; nei successivi trenta giorni la Commissione è nuovamente costituita secondo le modalità indicate ai commi 1 e 2.

9. In caso di dimissioni, impedimento, decadenza o morte di uno dei commissari di cui alla lettera *a)* comma 1, escluso il presidente, i Presidenti di Camera e Senato provvedono d'intesa entro trenta giorni alla sua sostituzione.

10. In caso di dimissioni, impedimento, decadenza o morte di uno dei commissari di cui alle lettere *b), c), d), e), f), g), h)* del comma 1, il Ministro competente provvede entro trenta giorni alla sua sostituzione.

Art. 6.

(Organizzazione della Commissione per la certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a individuare le risorse umane e strumentali necessarie all'espletamento dell'attività istituzionale della Commissione, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. I dipendenti pubblici sono collocati in posizione di comando; le richieste di comando formulate a tal fine dalla Commissione sono accolte dalle amministrazioni destinatarie, salvo motivi eccezionali. Il servizio presso la Commissione è equiparato ad ogni effetto a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza e il contingente di tale ufficio è determinato nel limite complessivo di venti unità. Le successive modifiche del contingente, ove necessarie, sono adottate con provvedimento del presidente della Commissione, previo parere favorevole del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

3. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento della Commissione,

nonchè quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e su parere conforme del presidente della Commissione stessa.

4. La Commissione si riunisce presso la Presidenza del Consiglio periodicamente, e comunque quando il presidente lo ritenga necessario, e delle riunioni deve redigersi processo verbale.

5. La Commissione può consultare e invitare a partecipare alle sue riunioni rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle organizzazioni degli imprenditori, delle associazioni dei consumatori, delle organizzazioni nazionali e internazionali aventi come fine la tutela dei diritti dei minori, esperti e altri soggetti, secondo quel che la Commissione ritiene necessario e utile per l'espletamento dei suoi fini istituzionali.

6. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza del presidente. La Commissione adotta le decisioni deliberando a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante.

Art. 7.

(Poteri della Commissione per la certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile)

1. La Commissione rilascia il certificato alle imprese richiedenti che sottoscrivono il protocollo di adesione di cui all'articolo 2 e versano nel fondo le quote indicate all'articolo 3.

2. La Commissione delibera, entro trenta giorni dalla sua istituzione, sulla definizione formale ed estetica del marchio di cui al

comma 4 dell'articolo 1. A tal fine la Commissione opera avendo come obiettivo la realizzazione di un marchio che consenta al consumatore di identificare chiaramente e rapidamente il prodotto ottenuto senza impiego di lavoro minorile, avvalendosi, se lo ritiene, della consultazione di esperti di comunicazione.

3. La Commissione accede al fondo di cui all'articolo 3 per l'adeguata pubblicizzazione del sistema di certificazione istituito dalla presente legge, per l'adeguata pubblicizzazione dei prodotti che recano il marchio di cui al comma 4 dell'articolo 1, per promuovere iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e ad attivare le istituzioni contro il lavoro minorile nel mondo, e per ogni ulteriore azione che ritenga utile per l'espletamento dei propri fini istituzionali.

4. La Commissione può stipulare, mediante accesso al fondo di cui all'articolo 3, convenzioni e accordi con soggetti incaricati di verificare, nei luoghi ove si svolgono le varie fasi di lavorazione del prodotto già certificato ai sensi della presente legge, il rispetto del protocollo di adesione di cui all'articolo 2.

5. La Commissione, valutati gli elementi in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori, procede a istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni relative alle procedure di cui agli articoli 2 e 3.

6. La Commissione, nei casi di infrazioni da essa giudicati non gravi, fissa il termine per l'eliminazione delle inottemperanze, a pena di decadenza del certificato e del diritto all'uso del marchio di cui alla presente legge.

7. La Commissione comunica nei modi previsti dalla legge l'apertura di istruttoria alle imprese interessate, che hanno diritto di essere ascoltate e di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine fissato dalla Commissione contestualmente alla comunicazione.

8. La Commissione può, in qualsiasi momento dell'istruttoria, chiedere notizie a chiunque ne sia in possesso e disporre eventuali ispezioni, ricorrendo al personale di cui al comma 1 dell'articolo 6 o ai soggetti convenzionati di cui al comma 4 del presente articolo, ovvero avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

9. I ricorsi avverso i provvedimenti della Commissione rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio, che può decidere immediatamente, con giudizio di merito e motivato in forma abbreviata, sul provvedimento cautelare di cui al comma 3 dell'articolo 9. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza attiva e passiva della Commissione.

Art. 8.

(Relazione al Parlamento e al Governo)

1. La Commissione predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

Art. 9.

(Provvedimenti sanzionatori)

1. Il mancato rinnovo della sottoscrizione del protocollo di adesione di cui all'articolo 2 comporta la decadenza del certificato e del diritto all'uso del marchio di cui all'articolo 1.

2. L'uso del marchio in frode alla legge e le false dichiarazioni contenute nel protocollo di adesione sono puniti ai sensi delle norme previste al Titolo VII Capo II e secondo quanto stabilito dagli articoli 482, 483, 485 e 517 del codice penale. L'auto-

rità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle pene accessorie, si avvale di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 518 del codice penale.

3. Nei casi in cui la Commissione accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni per l'uso del marchio può deliberare in via eccezionale e precauzionale la sua revoca, dandone immediata comunicazione all'autorità giudiziaria. La deliberazione è presa, in ogni caso, dopo aver ascoltato i rappresentanti delle imprese interessate.

4. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso del marchio, ai sensi del comma 3, hanno comunque possibilità di utilizzare lo stesso per altri prodotti certificati ai sensi della presente legge, attraverso il versamento di un deposito cauzionale il cui importo, non inferiore a lire venti milioni, e le cui modalità di versamento sono stabilite ai sensi del regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 6.

5. Il riscontro da parte dell'autorità giudiziaria di ulteriori e reiterate violazioni, avvenute dopo il versamento del deposito cauzionale di cui al comma 4, comporta la perdita dello stesso e la sua assegnazione al fondo di cui all'articolo 3 per i fini istituzionali della Commissione.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7 miliardi per il 1998 e in lire 10 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando, per il 1998, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il 1999 e il 2000, le proiezio-

ni per gli stessi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 3406

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE
FIORILLO

Art. 1.

(Istituzione del marchio di conformità sociale per i prodotti privi di lavoro minorile)

1. È istituito il sistema di certificazione dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile per l'abilitazione all'uso di un apposito marchio di conformità sociale.

2. Ai fini della presente legge si intende per lavoro minorile qualsiasi attività lavorativa svolta a tempo pieno o parziale da minori soggetti all'obbligo scolastico negli ordinamenti dei Paesi di appartenenza, o comunque di età inferiore ai quattordici anni.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, istituisce un apposito marchio di conformità sociale, sotto forma di un logotipo, che consenta al consumatore di identificare chiaramente e rapidamente il prodotto ottenuto senza impiego di lavoro minorile.

Art. 2.

(Autocertificazione dei produttori e degli importatori)

1. Le imprese che intendano commercializzare un prodotto contrassegnato dal marchio di cui all'articolo 1, comma 3, devono chiedere l'iscrizione di tale prodotto in appositi registri tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e

dagli organismi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

2. L'iscrizione nei registri di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di una dichiarazione dell'impresa richiedente, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che in nessuna fase della lavorazione del prodotto viene utilizzata manodopera minorile.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere rinnovata con periodicità annuale. In caso di mancato rinnovo della suddetta dichiarazione, l'organismo competente provvede alla cancellazione del prodotto dal registro.

Art. 3.

(Normativa di attuazione)

1. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 3:

a) determina l'ammontare e le modalità di corresponsione di un apposito contributo, da porsi a carico delle imprese che commercializzano i prodotti contrassegnati dal marchio di cui al medesimo articolo 1, comma 3, per la copertura delle spese connesse all'istituzione e alla gestione dei registri;

b) definisce le procedure, i tempi e le modalità per ottenere l'iscrizione dei prodotti nei registri di cui all'articolo 2;

c) individua gli organismi operanti sul territorio degli altri Stati membri dell'Unione europea incaricati della tenuta dei suddetti registri.

Art. 4.

(Informazione e pubblicità)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a che i consumatori e le imprese, anche appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea, siano informati attraverso mezzi appropriati sulle fina-

lità del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile e sulle procedure per la presentazione delle domande di iscrizione nei registri di cui all'articolo 2.

2. I sistemi di pubblicità adottati da parte delle imprese possono fare riferimento al marchio di conformità sociale solo dopo l'iscrizione nel registro ed esclusivamente

in rapporto al prodotto specifico per cui essa è stata effettuata.

3. Sono vietati qualsiasi pubblicità falsa o ingannevole, nonchè l'utilizzazione di qualsiasi marchio o logotipo che ingeneri confusione con il marchio istituito dalla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 3693

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
DE LUCA ATHOS E PIERONI

—
Art. 1.

(Istituzione del sistema di certificazione)

1. Al fine di tutelare i diritti dell'infanzia e dei minori, è istituito il marchio di conformità sociale del commercio, per identificare i prodotti ottenuti senza impiego di manodopera minorile durante le fasi di raccolta, produzione e trasformazione degli stessi.

2. Ai fini della presente legge, per lavoro minorile si intende qualsiasi attività lavorativa svolta a tempo pieno o parziale da minori soggetti all'obbligo scolastico negli ordinamenti dei Paesi di appartenenza, o comunque di età inferiore a quattordici anni.

3. È istituito l'Albo nazionale dei prodotti ottenuti senza l'utilizzo di manodopera minorile, di seguito denominato «Albo», al quale le imprese possono iscrivere singoli prodotti per i quali ottengono il marchio.

4. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione di garanzia per il commercio etico, di seguito denominata «Commissione», la quale rilascia il marchio di cui al comma 1, provvede alla tenuta dell'Albo e vigila sul rispetto delle condizioni di adesione all'Albo.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri disciplina con proprio decreto la composizione, le modalità di funzionamento della Commissione ed il logotipo identificativo del marchio di cui al comma 1.

Art. 2.

(Modalità di adesione volontaria)

1. Le imprese che intendono commercializzare sul territorio nazionale un prodotto iscritto all'Albo e garantito dal marchio di cui all'articolo 1 depositano presso la Commissione il protocollo di adesione di cui al comma 2 del presente articolo ed effettuano il versamento delle somme di cui all'articolo 3.

2. Il protocollo di adesione è presentato dal legale rappresentante della impresa richiedente e contiene una autocertificazione attestante che non viene utilizzata manodopera minorile durante alcuna fase di lavorazione del prodotto specifico per cui sono richiesti il marchio e l'adesione all'Albo.

3. Il protocollo deve essere sottoscritto anche da eventuali società filiali della richiedente, da appaltatori, subappaltatori, operatori per conto terzi intervenuti nelle fasi di produzione, nonchè dall'importatore del prodotto sul mercato italiano.

4. Le imprese richiedenti si impegnano, successivamente all'attribuzione e a pena di decadenza, a dichiarare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, la sussistenza delle condizioni dichiarate nel protocollo che rendono possibile l'attribuzione del marchio. Eventuali variazioni vanno comunicate alla Commissione entro e non oltre il trentesimo giorno dalla notizia delle stesse.

5. Le imprese richiedenti si impegnano a consentire l'accesso alle ispezioni istruite dalla Commissione e a collaborare nell'accertamento della sussistenza delle condizioni per il rilascio e l'uso del marchio.

Art. 3.

(Autofinanziamento)

1. Le imprese che richiedono l'adesione all'Albo si impegnano a versare in un apposito fondo istituito presso la Commissione una quota percentuale dei ricavi delle

vendite del prodotto sul mercato nazionale, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1 in modo da garantire il finanziamento dell'Albo e del sistema di certificazione.

2. All'atto del deposito del protocollo il richiedente versa a titolo di anticipo una somma pari al ricavo delle vendite di mille pezzi del prodotto per cui è richiesta l'etichetta, e comunque per un ammontare non superiore a lire 3 milioni.

3. La Commissione utilizza il fondo per l'adeguata pubblicizzazione del marchio a fini di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, per sostenere i programmi di eliminazione del lavoro minorile nel mondo adottati dagli organismi internazionali riconosciuti dal Governo italiano, per promuovere gli strumenti di attuazione e controllo dell'obbligo scolastico e per tutti i fini istituzionali.

4. Il fondo è utilizzato dalla Commissione per la stipula di convenzioni con soggetti specializzati al fine di svolgere le verifiche, nei luoghi ove si svolgono le varie fasi di lavorazione del prodotto, circa il rispetto dei requisiti per il rilascio del marchio e per l'adesione all'Albo.

5. Le singole imprese possono fare riferimento, nell'ambito della propria attività promozionale, al marchio di conformità sociale ottenuto con l'iscrizione all'Albo.

Art. 4.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione attribuisce il marchio sulla base della documentazione depositata dalle imprese richiedenti ed in tale compito si avvale della consulenza dei maggiori organismi nazionali ed internazionali aventi come fine la tutela dei diritti dei lavoratori e dei minori.

2. I ricorsi avverso i provvedimenti della Commissione sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La

competenza di primo grado è attribuita in via inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio, che può decidere immediatamente, con giudizio di merito e motivato in forma abbreviata, sul provvedimento cautelare di cui all'articolo 6, comma 4. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza attiva e passiva della Commissione.

3. La Commissione annualmente trasmette al Parlamento ed al Governo una relazione sull'attività svolta.

Art. 5.

(Attività istruttoria della Commissione)

1. La Commissione opera in piena autonomia di valutazione nell'ambito dei propri fini istituzionali.

2. La Commissione, valutati comunque gli elementi in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni dei consumatori e le organizzazioni che si occupano dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni. La Commissione notifica l'apertura di istruttoria alle imprese interessate, che hanno diritto di essere sentite nel termine fissato contestualmente alla notifica e può, in qualsiasi momento dell'istruttoria, chiedere notizie a chiunque ne sia in possesso e disporre le ispezioni di verifica.

3. Nei casi di infrazioni non gravi la Commissione fissa agli interessati il termine per l'eliminazione delle inottemperanze, a pena di decadenza dal diritto all'uso del marchio.

Art. 6.

(Sanzioni)

1. Il mancato rinnovo dell'autocertificazione e della sottoscrizione dei soggetti

individuati dall'articolo 2 comporta la decadenza dal diritto all'uso del marchio.

2. La falsa dichiarazione contenuta nel protocollo e l'utilizzo del marchio in frode alla legge sono puniti ai sensi del Titolo VII, Capo II, del codice penale e secondo quanto stabilito dagli articoli 482, 483, 485 e 517 del medesimo codice.

3. Quando la Commissione accerta l'insussistenza o il venir meno delle condizioni per l'adesione all'Albo e l'attribuzione del marchio, ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e promuove la pubblicizzazione su tutti i quotidiani a tiratura nazionale degli abusi riscontrati, a norma dell'articolo 518 del codice penale.

4. La Commissione può deliberare in via eccezionale il ritiro precauzionale del mar-

chio nel caso della segnalazione di gravi violazioni che sia suffragata da indizi documentati e concordanti, dopo aver esperito l'audizione dei legali rappresentanti delle imprese interessate.

5. Le imprese sanzionate dalla Commissione per violazioni relative ai requisiti d'attribuzione del marchio hanno comunque la facoltà di richiedere il marchio per altri prodotti a condizione che s'impegnino a versare, a titolo di deposito cauzionale, una somma deliberata dalla Commissione, comunque non superiore a lire 20 milioni. Nel caso di reiterate anomalie riscontrate dalla Commissione, l'impresa è sanzionata con la perdita della cauzione, che sarà utilizzata dalla Commissione per i suoi fini istituzionali.

